

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 431

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MONGIELLO, BELLANOVA, BIONDELLI, CAPONE, CASSANO, CERA, DECARO, D'OTTAVIO, GINEFRA, GOZI, IORI, LAURICELLA, LODOLINI, MARIANO, MARTELLI, MARZANO, MOGHERINI, MONACO, MONTRONI, MORANI, PICIERNO, REALACCI, SCANU, VENTRICELLI, VILLECCO CALIPARI

Introduzione dell'articolo 2-*bis* della legge 18 aprile 1975, n. 110, e altre disposizioni per il controllo e la tracciabilità e per la lotta contro il traffico internazionale illecito delle armi

Presentata il 21 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di dettare nuove disposizioni per il controllo e la tracciabilità delle armi leggere e per la lotta al traffico internazionale illecito delle armi. Problemi questi che, nel corso degli ultimi anni, sono tornati alla ribalta dell'opinione pubblica a seguito dell'incremento esponenziale del traffico illecito internazionale delle armi, che ha coinvolto parzialmente anche il nostro Paese.

L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di prevedere che l'esportazione, l'importazione e il transito delle armi leggere siano soggetti ad autorizzazioni e controlli da parte dello Stato.

Tali operazioni, regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione d'ora in poi dovranno essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia e non contrastanti con le posizioni assunte, con propri atti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dall'Unione europea in materia di embargo sulla fornitura di armi verso i Paesi in conflitto, o nei quali è in corso una guerra civile, e in materia di traffico internazionale illecito di armi.

A tal fine, viene prevista, all'articolo 1, l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un apposito Comitato interministeriale per l'esportazione, l'importazione e il transito delle armi, al quale

viene affidato il compito di esprimere pareri vincolanti ai fini del controllo e del rilascio dell'autorizzazione all'esportazione, all'importazione, definitive o temporanee, e al transito delle armi leggere, ai soggetti che le producono e le vendono.

È previsto che tale autorizzazione sia concessa solo a seguito di appositi controlli effettuati dal Comitato, che a tal fine si avvale del Corpo della guardia di finanza, che accerta la tracciabilità delle armi, la marchiatura indelebile dei prodotti, la corrispondenza tra gli ordinativi e i quantitativi delle armi oggetto di esportazione, importazione e transito e la destinazione finale delle stesse.

L'autorizzazione viene negata qualora non siano presenti tutti i requisiti richiesti dal Comitato e, comunque, qualora a seguito dei controlli sia accertato che le predette operazioni siano effettuate con Paesi in stato di conflitto armato, anche potenziale, o in stato di guerra civile, nonché con Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale sulla fornitura di armi, che siano stati dichiarati responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani e che non offrano adeguate garanzie in materia di sicurezza internazionale e in materia di lotta al terrorismo internazionale.

Tutte le operazioni effettuate senza il controllo del Comitato sono sanzionate con il ritiro delle licenze di produzione e vendita di armi e con l'applicazione di sanzioni pecuniarie da 100.000 euro a 10 milioni di euro.

Con l'articolo 2, si prevedono misure di contrasto al traffico internazionale il-

lecito di armi. In particolare, viene previsto che le operazioni di esportazione, importazione e transito di armi effettuate da cittadini italiani residenti in Italia, direttamente dall'estero o tramite società controllate o partecipate in Paesi esteri, con Paesi in stato di conflitto armato, anche potenziale, o in stato di guerra civile, nonché con Paesi, nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale sulla fornitura di armi, che siano stati dichiarati responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, e che non offrano adeguate garanzie in materia di sicurezza internazionale e in materia di lotta al terrorismo internazionale, siano sanzionate con l'arresto da cinque a dieci anni e con la sanzione pecuniaria da 100.000 euro a un milione di euro. Analogamente, le operazioni di esportazione, importazione e transito di armi effettuate da cittadini stranieri residenti in Italia, direttamente o tramite società controllate o partecipate in Paesi terzi, con Paesi in stato di conflitto armato, anche potenziale, o in stato di guerra civile, nonché con Paesi, nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale sulla fornitura di armi, che siano stati dichiarati responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani e che non offrano adeguate garanzie in materia di sicurezza internazionale e in materia di lotta al terrorismo internazionale, sono sanzionate con l'arresto da cinque a dieci anni e con la multa da 100.000 euro a un milione di euro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Disposizioni per il controllo da parte dello Stato sulle esportazioni, sulle importazioni e sul transito delle armi).

1. Dopo l'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — *(Controllo dello Stato sulle esportazioni, sulle importazioni e sul transito delle armi)* — 1. L'esportazione, l'importazione e il transito delle armi di cui agli articoli 1, secondo comma, e 2, sono soggetti ad autorizzazioni e controlli da parte dello Stato. Tali operazioni sono disciplinate dallo Stato secondo i principi della Costituzione; esse devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia e non in contrasto con le posizioni assunte, con propri atti, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dall'Unione europea in materia di transito internazionale illecito di armi, nonché in materia di embargo sulla fornitura di armi verso i Paesi in conflitto o nei quali è in corso una guerra civile.

2. Ai fini di cui al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito Comitato interministeriale per l'esportazione, l'importazione e il transito delle armi, di seguito denominato "Comitato", al quale è affidato il compito di esprimere pareri vincolanti ai fini del controllo e del rilascio dell'autorizzazione all'esportazione e all'importazione, definitive o temporanee, e al transito delle armi di cui al comma 1, ai soggetti che le producono e le vendono.

3. L'autorizzazione all'esportazione, all'importazione e al transito delle armi di cui al comma 1 è concessa a seguito di appositi controlli effettuati dal Comitato. A tale fine il Comitato si avvale del Corpo della guardia di finanza che accerta la tracciabilità delle armi, la marchiatura

indelebile dei prodotti, la corrispondenza tra gli ordinativi e i quantitativi di armi oggetto di esportazione, importazione e transito e la destinazione finale delle armi. L'autorizzazione di cui al presente comma non è concessa qualora non siano presenti tutti i requisiti richiesti dal Comitato e in ogni caso qualora, a seguito dei controlli, sia accertato che le predette operazioni sono effettuate con Paesi in stato di conflitto armato, anche potenziale, o in stato di guerra civile, nonché con Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale sulla fornitura di armi, che sono stati dichiarati responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani e che non offrono adeguate garanzie in materia di sicurezza internazionale e in materia di lotta ai terrorismo internazionale.

4. Le operazioni di cui al presente articolo effettuate senza il controllo del Comitato sono sottoposte alla sanzione del ritiro delle licenze di produzione e vendita delle armi nonché alla sanzione pecuniaria da 100.000 euro a 10 milioni di euro ».

ART. 2.

(Misure di contrasto al traffico internazionale illecito di armi).

1. Le operazioni di esportazione, importazione e transito di armi effettuate da cittadini italiani residenti in Italia, direttamente dall'estero o tramite società controllate o partecipate in Paesi esteri, con Paesi in stato di conflitto armato, anche potenziale, o in stato di guerra civile, nonché con Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale sulla fornitura di armi, che siano stati dichiarati responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani e che non offrono adeguate garanzie in materia di sicurezza internazionale e in materia di lotta al terrorismo internazionale sono sanzionate con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da 100.000 euro a un milione di euro.

2. Le operazioni di esportazione, importazione e transito di armi effettuate da cittadini stranieri residenti in Italia, direttamente o tramite società controllate o partecipate in Paesi terzi, con Paesi in stato di conflitto armato, anche potenziale, o in stato di guerra civile, nonché con Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale sulla fornitura di armi, che siano stati dichiarati responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani e che non offrano adeguate garanzie in materia di sicurezza internazionale e in materia di lotta al terrorismo internazionale sono sanzionate con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da 100.000 euro a un milione di euro.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0004580